



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 8 Febbraio 1994

N. 811 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto 'Normativa concernente le nefropatie croniche'"

L'anno millenovecento novantaquattro il giorno otto del mese di febbraio alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. rag. Luigi Festinante - prof. Marcello Strazzeri

Consiglieri Segretari i sigg. sig. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guacero
- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico		m	26) INTRONA Onofrio	✓	
2) ANGIULI Vito	m		27) LIA Cesare	✓	
3) ANNESE Mario		✓	28) MACRI' Camillo	✓	
4) APRILE Leonardo	✓		29) MACRI' Camillo MACRI' Camillo	✓	
5) ARMENISE Nicola		✓	30) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
6) BALDUCCI Enrico		✓	31) MARZO Corradino	✓	
7) BELARDI Raffaele	✓		32) MASSAFRA Isabella	✓	
8) BELLOMO Michele	✓		33) MASTRANGELO Giovanni	✓	
9) BRUNO Antonio	✓		34) MINISCHETTI Luigi	✓	
10) CARROZZO Gaetano	✓		35) OCCHIOFINO Nicola	✓	
11) COLANGELO Sabino	✓		36) PAOLUCCI Roberto		✓
12) COLOGNO Michele	✓		37) PIZZICOLI Michele	✓	
13) CONVERTINO Cosimo	✓		38) POTI' Vittorio	✓	
14) COPERTINO Giovanni	✓		39) PUGLIESE Girolamo	✓	
15) DE CRISTOFARO Mario	✓		40) SABATO Giovanni	✓	
16) DE LUCIA Francesco	✓		41) SAVINO Vito	✓	
17) DI CAGNO Nicola	✓		42) SILVESTRI Antonio	✓	
18) DI GIOIA Pasquale	✓		43) STANO Giulio	✓	
19) DIPIETRANGELO Carmine	✓		44) STRAZZERI Marcello	✓	
20) FERLICCHIA Luigi	✓		45) TAGLIENTE Nicola	✓	
21) FESTINANTE Luigi	✓		46) TARQUINIO Lucio	✓	
22) FITTO Raffaele	✓		47) STRANETTI Armando STRANETTI Armando	✓	
23) FUSILLO Nicola	✓		48) TEDESCO Alberto	✓	
24) GIANGROSSI Luigi	✓		49) TONDO Antonio	✓	
25) GODELLI Silvia	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che sesto argomento in discussione è il disegno di legge Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto 'Normativa concernente le nefropatie croniche'.

Da la parola al relatore, Cons. Zingrillo, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne da lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- OMISSIS -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Preso atto delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti (con l'astensione del Presidente). espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto 'Normativa concernente le nefropatie croniche', nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



LEGGE REGIONALE

"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 novembre 1991, n. 9, avente ad oggetto 'Normativa concernente le nefropatie croniche'"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Al primo comma, ultimo rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é soppressa la parola "collettivi".

2. Dopo il primo comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n.9, é aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo".

3. Al secondo comma, sesto rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9 é soppressa la parola "collettivi".



4. Al secondo comma, ottavo rigo, dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, dopo la parola "autovettura", sono aggiunte le parole "propria ovvero".

5. Il terzo comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"3. In caso di utilizzazione di autovettura propria é corrisposto un rimborso pari ad 1/5 del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento di pedaggi autostradali.

3 bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1 bis, é corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa".

6. Il quarto comma dell'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico é calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove é ubicata la struttura sanitaria presso la quale é effettuato il trattamento di emodialisi".



7. L'art. 1 della L.R. 5.11.91, n. 9, é integrato dai seguenti commi:

"7. Nessun rimborso é dovuto qualora l'assistito usufruisca gratuitamente del trasporto.

8. Nessun rimborso é altresì dovuto qualora, sussistendo la possibilità di dializzare presso il Centro dialisi o l'Unità di dialisi ad Assistenza Limitata (U.A.L.) funzionanti nel luogo di abituale domicilio o, comunque, nell'ambito territoriale della propria U.S.L., l'assistito ritenga di sottoporsi al trattamento dialitico presso strutture private convenzionate funzionanti nell'ambito della propria U.S.L. o presso Centri pubblici o privati convenzionati ricadenti nell'ambito territoriale di UU.SS.LL. viciniori".

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Convertino)

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"2. Per i nefropatici in trattamento di emodialisi domiciliare, le Unità Sanitarie Locali di residenza dell'assistito consegnano allo stesso, secondo la periodicità stabilita dal dirigente del Centro dialitico, il materiale d'uso per il trattamento di emodialisi (rene artificiale o dialisi peritoneale) direttamente al domicilio dello stesso".



2. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, é aggiunto il seguente comma:

"2 bis. L'impianto per il trattamento di emodialisi domiciliare (rene artificiale o dialisi peritoneale) viene fornito al nefropatico in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale 21.5.1975, n. 5, di attuazione della L.R. 25.11.1974, n. 38, ed in comodato d'uso gratuito, dalla Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico stesso, ferma restando la competenza sanitaria della Divisione di nefrologia e dialisi presso la quale il paziente ha frequentato e superato il corso di addestramento".

3. Il quarto comma dell'art. 2 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"4. Il contributo predetto non può essere superiore a £.150.000 mensili per il trattamento con rene artificiale ed a £.100.000 mensili per il trattamento di dialisi peritoneale, annualmente rivalutabile in base all'aumento dell'indice ISTAT ed é corrisposto sulla base di domanda dell'assistito corredata di certificazione rilasciata dal dirigente della Divisione o del Servizio di nefrologia e dialisi sanitariamente responsabile, attestante la durata del trattamento".

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Convertino)



Art. 3

1. Il titolo dell'art. 4 della L.R. 5.11.91, n. 9, é sostituito dal seguente:

"(Rimborso ai nefropatici delle spese per trapianti renali effettuati in Italia)".

2. L'art. 4 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"1. L'Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico che non abbia potuto fruire di trapianto renale presso il Centro dei trapianti regionale rimborsa:

a) le spese di trasporto o di viaggio sostenute:

- per gli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
- per interventi di trapianto renale;
- per tutti i controlli successivi, nonché per le complicanze derivanti dall'intervento stesso;
- per l'eventuale espianto;

b) le spese di soggiorno sostenute dal paziente nel periodo post-operatorio presso la località sede del Centro trapianti, solo se richiesto per esigenze cliniche documentate.

2. Nella misura dell'80% é previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per un accompagnatore nel caso l'assistito sia minorenne oppure sia non autosufficiente.

3. Nel caso di trapianto da vivente é previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il donatore".

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Convertino)



Art. 4

1. Il primo comma dell'art. 5 della L.R. 5.11.91, n. 9, é così modificato:

"1. Ai nefropatici che, in temporaneo soggiorno in altre regioni, effettuino trattamenti emodialitici presso strutture sanitarie private non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale ovvero che, in temporaneo soggiorno in Stati esteri con i quali non vigono rapporti convenzionali, effettuino gli stessi trattamenti presso strutture sanitarie di tali Stati, é corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza del nefropatico, il rimborso della spesa sostenuta nella misura dell'80%".

2. Al secondo comma dell'art. 5 della L.R. 5.11.91, n. 9, la parola "contributo" é sostituita dalla parola "rimborso".

(approvato all'unanimità - si è astenuto il Presidente Convertino)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)